



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO
COMMISSIONI CONSULTIVE NON ISTITUZIONALI**

Approvato con deliberazione C.C. n° 40 del 23-07-1999



ART. 1

Vengono costituiti i gruppi di lavoro, aventi carattere consultivo.

Essi costituiscono un organo di raccordo e di collegamento tra la cittadinanza e l'Amministrazione, consentono e facilitano il momento partecipativo ai problemi amministrativi, l'apporto delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel paese, contribuendo alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati.

Essi hanno il compito di coadiuvare la Giunta e il Consiglio Comunale, suggerendo, nell'ambito della propria competenza ed esperienza e mediante discussione ed approfondimento, proposte in ordine a determinati argomenti.

ART. 2

I gruppi di lavoro sono così composti per quanto riguarda la rappresentanza politica:

- Assessore competente;
- Presidente nominato dal Consiglio Comunale;
- N. 1 componente per ogni gruppo consiliare, nominati dal Consiglio Comunale stesso;
- **Gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che ne facciano richiesta.**

Possono partecipare inoltre, **su invito del Presidente**, alle riunioni di Commissione:

- I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale in Consigli, Consorzi ed Enti sovracomunali;
- I rappresentanti di partiti politici che pur non essendo presenti in Consiglio Comunale abbiano partecipato alle elezioni ed abbiano una sede ufficiale in Sovico;
- I rappresentanti di Enti ed Associazioni culturali, sportive, per il tempo libero ed assistenziali purchè iscritti all'apposito Albo previsto dall'art. 80 dello Statuto.

I rappresentanti di tali Enti partecipano alle riunioni dei gruppi di lavoro cui inerisce l'oggetto della loro attività.

ART. 3

I tecnici e gli impiegati comunali partecipano ai gruppi di lavoro in qualità di esperti e redigono i verbali delle riunioni.

In caso di assenza di tecnici o impiegati comunali, potrà essere nominato, fra i componenti il gruppo di lavoro, un segretario per la redazione del verbale.

ART. 4

In considerazione del principio stabilito dalla Legge n. 142 – art. 32 – secondo cui il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha la competenza sugli atti fondamentali, viene stabilito che tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Comunale devono essere messi all'ordine del giorno delle competenti Commissioni prima della discussione in Consiglio Comunale, salvo i casi di urgenza.

La Giunta può fissare i tempi entro cui devono essere formulate le proposte da parte del gruppo di lavoro; trascorso tale termine la Giunta può portare l'argomento alla discussione del Consiglio Comunale anche in assenza di tale parere.

ART. 5

Il gruppo di lavoro si esprime formulando pareri e proposte.

Di ogni riunione il segretario redige un verbale nel quale dovrà essere riportato in maniera sintetica, per ogni singolo componente presente, la posizione assunta in merito agli argomenti trattati.

Il verbale viene sottoscritto da tutti i presenti e dal segretario.

Copia del verbale verrà incluso nel fascicolo degli atti istruttori relativi ai singoli punti iscritti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.

I verbali dei gruppi di lavoro non potranno essere resi pubblici se non dopo che i relativi argomenti siano stati approvati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.

Per argomenti di particolare rilevanza (Bilancio, Piani Urbanistici, ecc.) sarà opportuno che i gruppi politici presentino proposte scritte per consentire una migliore aderenza ai loro intendimenti.

ART. 6

Le riunioni dei gruppi di lavoro sono valide purchè siano presenti l'Assessore e/o il Presidente ed almeno i rappresentanti di **due** gruppi consiliari, siano essi membri designati o Consiglieri Comunali.

In caso di assenza di un Commissario, il gruppo di appartenenza può designare, tra i propri aderenti, un sostituto temporaneo che comunicherà la sostituzione al Presidente del gruppo di lavoro all'insediamento dello stesso.

ART. 7

I gruppi di lavoro sono convocati periodicamente.

La periodicità della convocazione è determinata dalla effettiva necessità derivante dai lavori sottoposti all'esame dei gruppi di lavoro e secondo le indicazioni del Presidente e dell'Assessore.

I gruppi di lavoro vengono di norma convocati ogni due mesi con un minimo di sei riunioni annuali.

ART. 8

La convocazione va effettuata almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di estrema necessità.

La convocazione può essere fatta anche a mezzo telefono.

La data della successiva riunione può essere stabilita al termine della riunione in corso; in tal caso, saranno avvertiti solo i componenti assenti.

ART. 9

Il gruppo di lavoro lavora sul programma stabilito dal Consiglio Comunale e che emerge dalla relazione di bilancio in cui vengono evidenziati ed elencati gli obiettivi annuali e pluriennali che ogni assessorato si propone di conseguire.

Il programma di massima stabilito dal Consiglio Comunale non sarà certamente esaustivo dei problemi che i gruppi di lavoro saranno chiamati a discutere, ciò in quanto vi potranno

essere nuovi problemi, nuove leggi ed imprevisti che richiederanno il parere dei gruppi di lavoro.

ART. 10

Su richiesta di almeno due dei rappresentanti dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, la Commissione dovrà essere convocata entro 20 giorni per discutere sugli argomenti proposti.

Qualora gli stessi gruppi consiliari richiedano di inserire argomenti specifici nell'ordine del giorno del gruppo di lavoro convocato dal Presidente, tali argomenti dovranno essere discussi entro trenta giorni.

ART. 11

Il gruppo di lavoro può richiedere alla Giunta di adire al parere di esperti su problemi di particolare natura.

ART. 12

Il gruppo di lavoro può richiedere alla Giunta di indire convegni su specifici e rilevanti argomenti.

ART. 13

Il Presidente può essere chiamato dall'Assessore a riferire in Giunta o in Consiglio Comunale su particolari argomenti.

ART. 14

Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio Comunale dovessero assumere decisioni diverse da quelle espresse dal gruppo di lavoro, l'Assessore avrà cura di informare il gruppo di lavoro stesso.

ART. 15

Ogni componente il gruppo di lavoro di cui all'art. 2), decade dall'incarico in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

Il componente decaduto dovrà essere sostituito.

Il Presidente decade inoltre automaticamente dalla carica qualora non provveda alla convocazione del gruppo di lavoro per almeno sei volte l'anno, come previsto dall'art. 7) del presente Regolamento.

In tal caso il Consiglio Comunale provvederà con un unico atto deliberativo a dichiararne la decadenza e a nominare il sostituto.

ART. 16

Per argomenti che presuppongono l'apporto di più competenze settoriali si possono riunire congiuntamente due o più gruppi di lavoro interessati.

ART. 17

Elenco dei gruppi di lavoro:

- 1) BILANCIO – PROGRAMMAZIONE – TRIBUTI**
- 2) ISTRUZIONE E BIBLIOTECA**
- 3) SPORT**
- 4) CULTURA E TEMPO LIBERO**
- 5) URBANISTICA ED EDILIZIA POPOLARE – PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – RETI TECNOLOGICHE**
- 6) ECOLOGIA – ACQUA – PROTEZIONE CIVILE – MANUTENZIONE VERDE - TRASPORTI**
- 7) ASSISTENZA – IGIENE E SANITA' – ECONOMIA/LAVORO – CASA**
- 8) RINNOVAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI**